

e.p. ~~_____~~

TRIBUNALE DI RIMINI

SEZIONE UNICA FALLIMENTARE

decreto ex art. 161 comma 6 L.F. come modificato dall'art. 33 del D.L.

83/2012 convertito dalla legge 134/2012

Il Tribunale in composizione collegiale composto dai magistrati:

dott.ssa	Rossella Talia	Presidente
dott.	Rosario Lionello Rossino	Giudice
dott.ssa	Maria Antonietta Ricci	Giudice

letta l'istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, depositata in data 17 giugno 2014 da ~~_____~~ ^{PMI} ~~_____~~ del 17 marzo 2014 con ~~_____~~;
rilevato che la ricorrente s'è riservata di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.;
considerato che nei confronti dell'istante risultano depositate istanze di fallimento, come attestato dalla Cancelleria, e che pertanto il termine concesso non può essere superiore a sessanta giorni;
visto l'art. 161 L.F., come modificato dall'art. 33 del D.L. 83/2012 convertito dalla legge 134/2012 e dall'art. 82 D.L. 69 del 21/6/2013;

DISPONE

- che la ricorrente depositi, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.;
- la nomina a Commissario Giudiziale ^{della} ~~_____~~ rag.

Nome: ~~_____~~

Cognome: ~~_____~~

Indirizzo: ~~via Disegnanze 200 Rimini~~

Telefono: ~~0541 791370~~

Fax: ~~0541 765350~~

E-mail: ~~mipron@tin.it~~

IT
S
O
S
I
T

[Handwritten signature]
[Large handwritten X]

la quale, nell'ipotesi che accerti che il debitore abbia posto in essere una delle condotte previste dall'art. 173 L.F., ne riferirà immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'art. 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, potrà, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del Pubblico Ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, potrà dichiarare il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18;

- che la ricorrente adempia agli obblighi informativi di cui all'art. 161 comma 8 L.F., anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa ed all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, depositando mensilmente nella cancelleria del tribunale, fino alla scadenza del termine fissato, da comunicarsi anche al Commissario Giudiziale, a partire dal 15/7/2014, una situazione finanziaria dell'impresa aggiornata all'ultimo giorno del mese precedente, comprensiva delle operazioni, attive e passive effettuate o maturate nel periodo successivo alla presentazione del ricorso, relative all'amministrazione ordinaria o straordinaria effettuata. In caso di violazione degli obblighi informativi si applicherà l'art. 162 commi 2 e 3 L.F.;
- che, entro il giorno successivo al suo deposito, la situazione finanziaria dell'impresa depositata mensilmente di cui al punto precedente sia pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere;
- che il Commissario Giudiziale tenga monitorata l'attività del ricorrente volta alla predisposizione della proposta e del piano e, qualora verifichi che essa è manifestamente inidonea, ne informi senza indugio il tribunale che, anche d'ufficio, sentito il debitore ed il Commissario Giudiziale, abbrevierà il termine fissato col presente decreto;
- che il Commissario Giudiziale evidenzi al tribunale il compimento da parte del debitore di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati nonché ogni pagamento preferenziale di creditori precedenti la presentazione del ricorso, pagamenti da ritenersi vietati in assenza d'espresa autorizzazione, condotte che potranno essere valutate come motivo d'inammissibilità del ricorso ex art. 162 commi 2 e 3 L.F.;
- che il ricorrente depositi quale anticipo delle spese di giustizia e, segnatamente, del compenso dell'attività prestata dal Commissario Giudiziale nella presente fase, per l'ipotesi di mancata ammissione al concordato preventivo, entro sette giorni dalla data del presente provvedimento, la somma di euro 8.000,00 su conto corrente bancario intestato al presente procedimento di concordato

preventiva con riserva, con facoltà di prelievo solo su mandato di pagamento del tribunale, da accendersi presso BNL;

RISERVA


al tribunale, fino al decreto di cui all'art. 163 L.F., la facoltà d'autorizzare il compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione, quali definiti dall'art. 167 comma 2 L.F.;

Rimini 30/6/2014

IL CANCELLIERE
Marco Carone



Il Presidente
dott.ssa Rossella Talia



IL CASO.it